



PROVINCIA DELL' AQUILA

SETTORE VIABILITA'

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE PROVINCIALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Definizione mezzi pubblicitari
- Art. 4 - Classificazione delle strade provinciali

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.5 - Istanze autorizzazioni
- Art. 6 - Responsabile del procedimento
- Art. 7 - Spese d'istruttoria
- Art. 8 - Istruttoria
- Art. 9 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 - Durata e termini dell'autorizzazione
- Art. 11 - Rinnovo
- Art. 12 - Diniego
- Art. 13 - Voltura
- Art. 14 - Termine di installazione
- Art. 15 - Modifica, Rinuncia e Revoca
- Art. 16 - Durata del Nulla Osta

CAPO III OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI - ESENZIONI

- Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18 - Targhette di identificazione
- Art. 19 - Caratteristiche dell'impianto
- Art. 20 - Divieti
- Art. 21 - Circolazione di persone invalide
- Art. 22 - Vincoli storici e artistici
- Art. 23 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 24 - Vincoli paesaggistici e culturali
- Art. 25 - Esenzioni

CAPO IV TIPOLOGIA – UBICAZIONE

- Art. 26 - Dimensioni
- Art. 27 - Strutture di sostegno
- Art. 28 - Distanze
- Art. 29 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 30 - Preinsegne

- Art. 31 - Insegne di esercizio
- Art. 32 - Cartello bifacciale
- Art. 33 - Cartelli paralleli
- Art. 34 - Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse
- Art. 35 - Segnali con indicazione di servizi utili
- Art. 36 - Frece industriali, artigianali, commerciali
- Art. 37 - Locandine
- Art. 38 – Striscioni

CAPO V **SANZIONI**

- Art. 39 - Sanzioni amministrative
- Art. 40 - Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico
- Art. 41 - Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista dalle SS.PP.
- Art. 42 - Vincoli storici, ambientali e paesaggistici
- Art. 43 - Difformità dei messaggi pubblicitari
- Art. 44 - Vigilanza

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 45 - Oneri e Corrispettivi
- Art. 46 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 47 – Pubblicizzazione regolamento
- Art. 48 - Entrata in vigore
- Art. 49 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

- ALLEGATO A:** “CLASSIFICAZIONE STREDE PROVINCIALI”
- ALLEGATO B:** “DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER I MEZZI PUBBLICITARI”
- ALLEGATO C:** “ SPESE DI ISTRUTTORIA”
- ALLEGATO D:** “DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI”
- ALLEGATO E:** “CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALI VERTICALI”

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche e integrazioni, si applicano in tutto il territorio della Provincia di L'Aquila e disciplinano le installazioni dei mezzi pubblicitari.
2. I principi di cui si è tenuto conto nella stesura del regolamento sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 2

Competenze

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse e soggetta ad *autorizzazione* da parte della Provincia. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata in bollo. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ed è rinnovabile.
2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono collocati su una strada appartenente ad un ente diverso, ma risultano visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada è subordinata al preventivo *nulla- osta* della Provincia. L'istanza per il rilascio del nulla osta tecnico deve essere presentata in bollo. Il nulla osta non ha scadenza, a patto che le condizioni utili al rilascio non siano cambiate.
3. Le autorizzazioni per la installazione di mezzi pubblicitari su Strade Provinciali che ricadono nella delimitazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
4. Nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate direttamente al comune stesso, ed ogni adempimento, compresa la riscossione del canone, sarà espletato dal comune competente.
5. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, l'autorizzazione è concessa dal Comune previo Nulla Osta Tecnico della Provincia. Tale Nulla osta dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione da presentare al Comune. In questo caso il canone e quant'altro richiesto, derivante dalla autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.

Art. 3

Definizione mezzi pubblicitari

1. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
 - a) insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
 - b) preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.
 - c) sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

d) cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.

e) striscione o locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.

f) segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

g) impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta;

h) impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda di prodotti o di attività non individuabile con le definizioni precedenti.

2. Nei successivi articoli le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "*mezzi pubblicitari*".

Art. 4

Classificazione delle strade provinciali

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in tre Categorie, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.5

Istanze autorizzazioni

1. L'istanza, in bollo, volta al rilascio dell' autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica e vengono istruite per ordine di protocollo.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente firmati da tecnico abilitato:

Titolo del richiedente;

STRALCIO PLANIMETRICO aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;

PLANIMETRIA D'INSIEME con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;

SEZIONE TRASVERSALE in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;

NULLA-OSTA rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;

ATTO DI CONSENSO del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario (se posizionato in proprietà privata);

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;

BOZZETTO indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui: una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada), una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale, una sul lato destro presa da una distanza di circa 5 mt. che comprenda l'intera sede stradale;

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi della L. n. 46/90 (per gli impianti luminosi).

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa un funzionario quale responsabile per il procedimento previsti dal presente regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del corrispettivo previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.

3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 7

Spese d'istruttoria

1. La domanda di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
2. Si può presentare un' unica istanza cumulativa in bollo per l'installazione di più cartelli sulla medesima Strada Provinciale ed effettuare un solo versamento con il totale delle spese di istruttoria dovute per ogni cartello.
3. I versamenti delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato con le modalità individuale dall'Ente e rese note sul sito istituzionale.
4. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, e contenuta nell'ALLEGATO C del presente Regolamento.

Art. 8

Istruttoria

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinata dal presente Regolamento, anche se esclusa dall'applicazione del corrispettivo, deve essere effettuata esclusivamente previo rilascio del relativo atto di autorizzazione.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, dell'autorizzazione richiesta.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda , nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio dell'autorizzazione non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
5. L'istruttoria delle domande di autorizzazione è assegnata al funzionario del Settore Viabilità.
6. il funzionario, una volta vagliata la domanda e relativa documentazione allegata, provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione.
7. Al richiedente successivamente con lettera verrà richiesto il pagamento del canone.
8. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione non ottempererà a trasmettere al Settore Viabilità ricevuta del versamento, o copia di essa e di quanto altro richiesto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, si intende come rinunciatario.
9. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
3. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
4. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

5. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

6. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 10

Durata e termini dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. È consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

Art. 11

Rinnovo

1. L'istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia in bollo, entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza dell'autorizzazione da rinnovare.
2. È ammessa la presentazione di un'unica istanza per il rinnovo cumulativo di autorizzazioni aventi la medesima scadenza, e facciano riferimento ad una medesima S.P., ai sensi del criterio di "*univocità del contesto*" indicato nel punto 15 del comma 3 dell'art. 13 del DPR 642/1972 fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna autorizzazione da rinnovare. Sarà possibile effettuare un versamento cumulativo delle spese di istruttoria ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento. Se con l'istanza si intende semplicemente rinnovare l'autorizzazione già in essere senza cambiare nulla rispetto al contenuto del provvedimento in scadenza, sarà sufficiente allegare alla domanda in bollo, una autodichiarazione, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'impianto alle condizioni originali all'epoca del rilascio dell'autorizzazione da rinnovare.
4. All'istanza andrà allegata anche copia della ricevuta delle spese di istruttoria, indicate nell'ALLEGATO C del presente Regolamento.
5. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 12

Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta, o per mancanza di documentazione, come al precedente art 8, o per incompatibilità con le norme del C.d.S., o con le altre norme che ne regolano il rilascio, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio comunica con raccomandata A.R. agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Qualora dette osservazioni non pervengano all'ufficio entro i termini stabiliti, oppure non sia possibile il loro accoglimento, il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni.

6. In questo caso il richiedente non avrà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria.

7. E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Art. 13

Voltura

1. Nel caso la ditta intestataria dell'autorizzazione sia soggetta a cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 14

Termine di installazione

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 60 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto di autorizzazione, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato.

2. Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.

3. E' consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "*spazio libero*", "*per questa pubblicità tel...*", etc.) solo quando la posizione dell'impianto è autorizzata e in regola con il versamento del corrispettivo.

Art. 15

Modifica, Rinuncia e Revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.

2. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1, dell'art. 23 del C.d.S., si applicano le disposizioni degli artt. 39 e 40 del presente Regolamento.

4. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.

5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 16

Durata del Nulla Osta

1. Il nulla osta di competenza provinciale, rilasciato all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione prescritta, qualora le condizioni rilevate per il rilascio permangano nel tempo, non ha scadenza.

CAPO III

OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI

Art. 17

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

Art. 18

Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero e data della concessione;
- Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
- Data di scadenza.

2. Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 19

Caratteristiche dell'impianto

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Art. 20

Divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

i) lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste

3. Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

4. In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo provvedimento motivato.

Art. 21

Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 22

Vincoli storici e artistici

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali.

2. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

3. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

4. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 23

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Autorità Competente.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Autorità Competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 24

Vincoli paesaggistici e culturali

1. Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Art. 25

Esenzioni

1. Il corrispettivo non si applica i seguenti mezzi pubblicitari:

- a) insegne di esercizio;
- b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
- c) segnali turistici (art. 134, comma 1, lettera a) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- d) segnali di territorio (art. 134, comma 1, lettera d) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- e) segnali indicanti luoghi di pubblico interesse (art. 134, comma 1, lettera e) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- f) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- g) le preinsegne, i segnali di indicazione di servizi utili, i segnali turistici e di territorio, gli impianti con frecce industriali, commerciali ed artigianali che riportino messaggi pubblicitari ricadenti su tratti di strade provinciali all'interno di centri abitati.

2. Qualora nei segnali di cui alle lettere b, c, d, e, f sia presente un messaggio pubblicitario che faccia propaganda ad una o più aziende o prodotti, sarà assimilato a mezzo pubblicitario e dovrà sottostare al pagamento del corrispettivo, come di norma.

3. Resta inteso che tutti i segnali indicati nel presente articolo devono essere autorizzati seguendo le procedure indicate nel Capo II del presente Regolamento.

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

Art. 26

Dimensioni

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
2. La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq . 50,00.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.
4. I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.
6. Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 6,00, rispetto alla quota del piano viabile.
7. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.
8. Per quanto riguarda i manufatti pubblicitari assimilati alle paline di fermata autobus, gli stessi potranno avere dimensioni massima di larghezza m.1,00 e altezza m.1,40.

Art. 27

Strutture di sostegno

1. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.
2. Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

Art. 28

Distanze

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati e ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
3. Per l'installazione degli "impianti pubblicitari di servizio" la Provincia di L'Aquila può provvedere alla stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.
4. Segni orizzontali sono consentiti:
nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;

lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre alla settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Art. 29

Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di attuazione del C.d.S. possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade catalogate dal C.d.S. come C e F, e pari al 3% per strade catalogate come A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Dal computo della superficie dei mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
3. Nelle aree di parcheggio e ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Art. 30

Preinsegne

1. Le preinsegne possono essere installate previa autorizzazione della Provincia di L'Aquila, ed hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.
2. La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e caratteristiche (fatta esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi) e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri.
5. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.
6. Rispetto agli altri mezzi pubblicitari e rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 31

Insegne di esercizio

1. L'insegna di esercizio può essere installata previa autorizzazione della Provincia di L'Aquila e deve essere collocata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.
2. Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 (tre) metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonchè il divieto di cui al comma 3, lett. c dell'art. 51 del Regolamento di attuazioni del Codice della Strada. Le insegne di esercizio, possono essere posizionate parallelamente al senso di marcia, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata solo se già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3m. In tal caso possono essere posizionati in allineamento con le costruzioni, muri ed alberi
3. Restano fermi i divieti di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 32

Cartello bifacciale

1. Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

Art. 33

Cartelli paralleli

1. Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a meta distanza tra gli stessi.

2. La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.

3. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono essere posizionate parallelamente al senso di marcia, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata solo se già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3m. In tal caso possono essere posizionati in allineamento con le costruzioni, muri ed alberi.

Art. 34

Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse

1. I segnali che forniscono indicazioni turistiche, di territorio, o indicanti luoghi di pubblico interesse possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di localizzazione ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione indicazione.

2. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dallo stesso.

3. Tali segnali possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

4. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.

5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari.

Art. 35

Segnali con indicazione di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, di cui all'art. 136 del Regolamento di attuazione del C.d.S posso essere installati previa autorizzazione da parte della Provincia di L'Aquila.

2. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.

3. I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso, l'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

4. Il segnale deve essere comunque sempre conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada.

5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata a questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.

6. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 36

Frecce industriali, artigianali, commerciali

1. Il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale", "zona artigianale", "zona commerciale" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia di L'Aquila, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.
2. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
3. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.
4. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 37

Locandine

1. L'esposizione di locandine è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di L'Aquila ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
3. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
4. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
5. Per la installazione delle locandine le distanze di installazione, da altre locandine o da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
7. Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione.
8. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 38

Striscioni

1. L'esposizione di striscioni è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di L'Aquila che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia.

CAPO V

SANZIONI

Art.39

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dall'art 23 del C.d.S e dalla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 40

Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico

1. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata A.R. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
3. In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Trascorsi 60 giorni senza che il proprietario del mezzo pubblicitario rimosso ne abbia chiesto la restituzione la Provincia di L'Aquila può disporne liberamente.

Art. 41

Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista da SS.PP.

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione su suolo privato e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 42

Vincoli storici, ambientali e paesaggistici

1. In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dai sopraesposti artt. 39 e 40 del presente Regolamento.

Art. 43

Difformità dei messaggi pubblicitari

1. Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli 8 (otto) giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante.

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

3. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla diffida pervenuta.

4. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante..

5. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 44

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni, comporta la revoca dell'autorizzazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Oneri e Corrispettivi

1. La Provincia incassa gli importi delle spese d'istruttoria indicati nell'ALLEGATO C per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Il corrispettivo risulta dovuto anche nel caso di mezzi pubblicitari ubicati su proprietà privata ma ubicati in prossimità ed in vista delle strade facenti parte del patrimonio della Provincia.
3. Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'ALLEGATO B e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell'ALLEGATO A.
4. Non sono soggette a versamento del corrispettivo i mezzi pubblicitari indicati nell'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 46

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento dovrà avvenire ad anno solare, senza ragguaglio a frazioni di anno, e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della autorizzazione, per la prima annualità.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 Gennaio di ciascun anno.
3. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificati con Decreto Presidenziale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.
4. Il Consiglio provvederà anche a specificazioni, correzioni ortografiche e tipografiche e modifiche e modelli diretti ad ottimizzare l'applicazione delle norme regolamentari. Provvederà altresì all'applicazione di sopravvenute soluzioni di semplificazione procedimentale ed alla attuazione del procedimento digitale.
5. Il canone per occupazione suolo pubblico per cartelli pubblicitari è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 47

Pubblicizzazione Regolamento

1. La pubblicazione del presente regolamento avverrà sia tramite sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, sia attraverso l'albo pretorio on-line o cartaceo (ove ancora presente) nei comuni del territorio provinciale.

Art. 48

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. I mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in contrasto con le norme del C.d.S., del Regolamento di attuazione e del presente Regolamento, dovranno

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di anni uno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

3. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusivita delle installazioni, con ulteriori conseguenze di cui all'art. 23 del C.d.S.

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare provinciale afferente l'installazione di mezzi pubblicitari lungo e/o in vista le Strade Provinciali ed entra in vigore dal 01/01/2020 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. Agli effetti dell'applicazione della canone le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in tre categorie, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico,
2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art.4 del Regolamento di attuazione del C.d.S., DPR 495/1992.
3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 2 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(Tabella. 1.1)

Strade di Categoria 1				
S.P.	DENOMINAZIONE	dal km.	al km	sviluppo km
1	"Amiternina"	0+000	12+500	12.500
1/dir	"Amiternina" Dir Casello A24	0+000	5+300	5.300
5	"di Silvaplana"	0+000	12+500	12.500
5/dir	"di Silvaplana" Diramazione Prata-Pesciolo	0+000	3+580	3.580
5/1^dir	"di Silvaplana" Diramazione Brecciasacca	0+000	1+600	1.600
8	"Peltuinate" 2° Tronco	14+350	25+350	11.000
8/dir	"Peltuinate" Diramazione Tussio	0+000	3+020	3.020
10	"Peligna"	0+000	20+110	20.110
10/dir	"Peligna" Diramazione del Rio	0+000	1+950	1.950
10/1^dir	"Peligna" Diramazione Dinamificio Nobel	0+000	4+300	4.300
10/2^dir	"Peligna" Diramazione Prezza	0+000	3+100	3.100
10/3^dir	"Peligna" Diramazione Palazzo	0+000	1+200	1.200
11	"Sirentina"	0+000	28+050	28.050
11/dir	"Sirentina" Diram. Secinaro- Castelveccio S.	0+000	6+550	6.550
12	"Frentana" 2°dir Stazione FF.SS. Campo di Giove	0+000	1+200	1.200
13	"Morronese"	0+000	11+400	11.400
13/dir	"Morronese" Diramazione	0+000	1+150	1.150
13/1^dir	"Morronese" Diramazione Badia	0+000	2+050	2.050
14	"di Introdacqua"	0+000	2+130	2.130
19	"Ultrafucense"	0+000	31+000	31.000
20	"Marruviana"	0+000	21+750	21.750
20	"Marruviana" DIR	0+000	4+700	4.700
20	"Marruviana" Variante abitato di S. Benedetto	0+000	2+500	2.500
22	"Circonfucense"	0+000	31+700	31.700
22/dir	"Circonfucenze" Direzione Arestina	0+000	0+500	0.500
23	"dell'Alto Liri"	0+000	26+200	26.200
24	"di Alba Fucens"	0+000	14+850	14.850
24/dir	"di Alba Fucens" Diramazione Alba Fucens	0+000	9+000	9.000

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

26	"Turanense"	0+000	5+500	5.500
27	"del Cavaliere"	0+000	20+910	20.910
27/dir	"del Cavaliere" Diramazione Pereto	0+000	5+600	5.600
27/1^dir	"del Cavaliere" Diramazione Civita di Oricola	0+000	1+800	1.800
27/2^dir	"del Cavaliere" Diramazione Rocca di Botte	0+000	1+900	1.900
27/3^dir	"del Cavaliere" Diramazione Oricola	0+000	3+500	3.500
31	"Forulense"	0+000	17+700	17.700
31/dir	"Forulense" Diramazione Cese-S. Dorotea	0+000	2+300	2.300
31/1^dir	"Forulense" Diramazione Colle Massimo – Molino - Salomone	0+000	1+350	1.350
31/2^dir	"Forulense" Diramazione Collettara-S. Maria	0+000	3+250	3.250
31/3^dir	"Forulense" Diramazione Colli	0+000	0+650	0.650
31/4^dir	"Forulense" Diramazione Forcella –Colle Marino	0+000	0+400	0.400
31/5^dir	"Forulense" Diramazione Scoppito	0+000	0+900	0.900
33	"di Coppito"	0+000	5+600	5.600
33/dir	"di Coppito" Diramazione	0+000	1+080	1.080
35	"Roiense"	0+000	7+520	7.520
37	"di Cavalletto"	0+000	3+950	3.950
49	"Corfiniense"	0+000	3+510	3.510
50	"di Rocca Casale"	0+000	3+600	3.600
51	"del Sagittario"	0+000	4+770	4.770
51/dir	"del Sagittario" Diramazione Zappanotte	0+000	2+300	2.230
52	"Nolfese"	0+000	11+620	11.620
52/dir	"Nolfese"Dir Bugnara	0+000	3+500	3.500
52/dir	"Nolfese" Diramazione Torrone"	0+000	3+750	3.750
53	"dell'Albanese"	0+000	5+180	5.180
53/dir	"dell'Albanese "Diramazione Forma Torta	0+000	0+390	0.390
53/1^dir	"dell'Albanese" Diramazione Forma Torta	0+000	1+850	1.850
53/ Variant	"dell'Albanese" Variante	0+000	1+650	1.650
62	"Palentina" 1° Tronco	0+000	14+250	14.250
62	"Palentina" 2° Tronco	0+000	5+665	5.665
62/ dir	"Palentina" Diramazione Cese –Corcumello"	0+000	4+000	4.000
84	"Nuova Sangrina"	0+000	14+720	14.720
89	"Dorsale Palentina"	0+000	22+000	22.000
99	"Pettorano"	0+000	2+650	2.650
99/ dir	"Pettorano" Diramazione Stazione	0+000	0+720	0.720
103	"di Filetto"	0+000	16+375	16.375
103/Variant	"di Filetto" Variante	0+000	1+345	1.345
112	" del'Ancinara"	0+000	3+796	3.796
114	"della Portella" Monte Pratello	0+000	2+100	2.100
117	"di Mastroiacovo"	0+000	2+130	2.130
118 dir	"Fanesina"	0+000	3+000	3.300
119	"del Sangro"	0+000	5+040	5.040
120	"Mausonia"	0+000	6+000	6.000
125	"di Antrosano"	0+000	6+125	6.125
126	"del Peschio "	0+000	0+400	0.400

(Tabella. 1.2)

Strade di Categoria **2**

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

S.P.	DENOMINAZIONE	dal km.	al km	sviluppo km
1	"Amiternina"	12+500	28+600	16.100
2	"del Lago di Campotosto"	0+000	20+750	20.750
7	"di Castel del Monte"	0+000	24+225	24.225
8	"Peltuinate" 1° Tronco	0+000	14+350	14.350
9	"Marsicana"	0+000	8+000	8.000
9/dir	"Marsicana" dir Castel di Ieri	0+000	6+700	6.700
11/2^dir	"Sirentina" dir Molina A.	0+000	3+440	3.440
11/3^dir	"Sirentina" Diramazione Castelvechio	0+000	3+450	3.450
12	"Frentana"	0+000	14+000	14.000
12/1^dir	"Frentana" dir stazione FF.SS.Cansano	0+000	1+750	1.750
12/2^ dir	"Frentana" dir stazione Campo di Giove	0+000	1+200	1.200
16	"di Opi"	0+000	1+700	1.700
17	"del Parco Nazionale d'Abruzzo"	0+000	31+300	31.300
17/ dir	"del Parco Nazionale d'Abruzzo" Diramazione Stazione Pescara	0+000	2+900	2.900
17/1^dir	"del Parco Nazionale d'Abruzzo" Diramazione Carrito	0+000	1+930	1.930
17/2^ dir	"del Parco Nazione d'Abruzzo" Diramazione Aschi Alto	0+000	3+320	3.320
18	"di Collarmele"	0+000	1+500	1.500
21	"Magoranese"	0+000	11+290	11.290
23/ dir	"dell'Alto Liri " diramazione Tagliacozzo- Gallo	0+000	4+430	4.430
23/1^ dir	"dell'Alto Liri" diramazione dir Verrecchie	0+000	1+500	1.500
23/2^ dir	"dell'Alto Liri" diramazione Cappadocia	0+000	1+730	1.730
25	"Carseolana"	0+000	8+160	8.160
28	"Verricense"	0+000	7+123	7.123
29	"dell'Alto Aterno"	0+000	12+920	12.920
30	"di Cascina"	0+000	28+100	28.000
30/dir	"di Cascina" diramazione Casalime	0+000	4+000	4.000
30/1^dir	"di Cascina" diramazione S. Giovanni	0+000	1+100	1.100
32	"di Lucoli Alto"	0+000	4+500	4.500
32/dir	"di lucoli" diramazione Colle di Lucoli	0+000	0+600	0.600
35 bis	"di Bagno"	0+000	5+050	5.050
35 Dir	"di Monte Luco"	0+000	0+600	0.600
36	"Forconese"	0+000	12+900	12.900
36/dir	"Forconese" Diramazione	0+000	2+800	2.800
38	"Nuova Vestina"	0+000	4+300	4.300
38/bis	"Nuova Vestina"	0+000	13+520	13.520
38/Dir/a	"Nuova Vestina" Diramazione "A"	0+000	1+200	1.200
38/Dir/b	"Nuova Vestina" Diramazione "B"	0+000	3+350	3.350
39	"di Rocca di Cambio"	0+000	2+425	2.425
41	"di Navelli"	0+000	2+305	2.305
42	"di Collepietro"	0+000	3+240	3.240
46	"di Tione"	0+000	13+840	13.840
46 dir	"di Tione" Diramazione Goriano Valli	0+000	0+450	0.450
55	"di Pescocostanzo"	12+000	21+250	9.250
56	"di Rivisondoli"	0+000	3+740	3.740
56 dir	"di Rivisondoli" Diramazione Stazione	0+000	0+150	0.150
56/1^dir	"di Rivisondoli" 2^ Diramazione Rivisondoli	0+000	1+580	1.580

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

58	"di Scontrone"	0+000	2+800	2.800
59	"del Lago di Barrea"	0+000	4+550	4.550
60	"Marsico Sannitica"	0+000	19+750	19.750
61	"Varanese"	0+000	9+980	9.980
63	"Simbruina"	0+000	20+750	20.750
63	"Simbruina"Diramazione Pescocanale	0+000	4+300	4.300
64	"di Canistro"	0+000	5+800	5.800
65	"di Civita d'Antino"	0+000	8+000	8.000
65/ dir	"di Civita d'Antino" Diramazione Morino	0+000	0+500	0.500
66	"di Rendinara"	0+000	7+400	7.400
68	"di Roccavivi"	0+000	2+230	2.230
69	"Sabinese"	0+000	5+200	5.200
70	"di Collebrincioni"	0+000	11+600	11.600
72	"di Capestrano"	0+000	3+027	3.027
72	"di Forca di Penne"	0+000	1+160	1.160
82	"Circumlacuale di Scanno"	0+000	2+900	2+900
82/ dir	"Circumlacuale di Scanno" Diramazione Difesa	0+000	2+600	2.600
87	"di Meta"	0+000	7+250	7.250
91	"Stiffe"	0+000	6+400	6.400
92	"di Villa Sant'Angelo"	0+000	2+580	2.580
93	"di Civitaretenga"	0+000	3+325	3.325
94	"del Tirino"	0+000	14+227	14.227
96	"di Valle di Tufo"	0+000	4+600	4.600
98	"delle Vigne	0+000	10+415	10.415
101	"di Ridotti"	0+000	4+780	4.780
104	"della Rocchetta"	0+000	6+272	6.272
105	"di Monte Cabbia"	0+000	19+341	19.341
105/dir	"di Monte Cabbia" Diramazione le Pezze	0+000	3+870	3.870
107	"di Villa Romana"	0+000	10+700	10.700
108	"Aveiense"	0+000	5+100	5.100
109	"di Roccapreturo"	0+000	2+320	2.320
115	"La Torre"	0+000	3+415	3.415
116	"di Cantone"	0+000	3+773	3+773
118	"Fanesina"	0+000	10+915	10.915
118/ dir	"Fanesina" Diramazione	0+000	3+190	3.190
122	"dell'Oriente"	0+000	4+900	4.900

(Tabella. 1.3)

Strade di Categoria 3				
S.P.	DENOMINAZIONE	dal km.	al km	sviluppo km
3	"Umbra"	0+000	5+925	5.925
9/2^dir	"Marsicana" dir Cocullo	0+000	5+200	5.200
9	"Marsicana"	8+000	16+390	8.390

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

11	"Sirentina"	0+000	21+000	21.000
12	"Frentana"	14+000	22+400	8.400
15	"di Anversa Scalo"	0+000	1+020	1.020
40	"di Bominaco"	0+000	14+600	14.600
40/dir	"di Bominaco" Diramazione Bominaco	0+000	1+095	1.095
40/1^dir	"di Bominaco" Diramazione Castello	0+000	0+500	0.500
40/2^dir	"di Bominaco" Diramazione Ripa	0+000	0+660	0.660
43	"di San Benedetto in Perillis"	0+000	10+638	10.638
44	"di Fagnano"	0+000	2+260	2.260
45	"di Fontecchio" stazione	0+000	2+900	2.900
45/dir	"di Fontecchio" diramazione S.Pio di Fontecchio	0+000	1+280	1.280
47	"di Beffi Scalo"	0+000	3+720	3.720
47/dir	"di Beffi" Diramazione stazione	0+000	1+300	1.300
48	"di Acciano"	0+000	2+045	2.045
54	"di Fonte Romana"	0+000	8+225	8.225
55	"di Pescocostanzo"	0+000	21+250	21.250
57	"di Ateleta Scalo"	0+000	0+190	0.190
60 dir	"Cocullo"	0+000	1+950	1.950
67	"di S.Vincenzo Valle Roveto"	0+000	2+800	2.800
67/dir	"di S. Vincenzo Valle Roveto"	0+000	0+750	0.750
80	"di Campo Imperatore"	0+000	2+011	2.011
80/dir	"di Campo Imperatore"Diramazione Vado di Sole	0+000	4+600	4.600
86	"del Vasto"	0+000	18+600	18.600
88	"di Roccacinquemiglia"	0+000	1+720	1.720
90	"Morrea"	0+000	5+500	5.500
95	"di Monte Zurrone"	0+000	2+000	2.000
97	"del Lago Racollo"	0+000	13+250	13.250
100	"Napoleonica"	0+000	1+400	1+400
110	"di Frattura"	0+000	6+900	6.900
111	"di Monte Serrasecca"	0+000	7+800	7.800
111/ dir	"di Monte Serrasecca" Diramazione Pereto	0+000	2+650	2,650
121	"Sangritana II°"	0+000	9+144	9.144
123	"di Castrovalva"	0+000	3+200	3.200
124	"Nespolo di Tufo"	0+000	3+000	3.000

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER I MEZZI PUBBLICITARI

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per i cartelli pubblicitari monofacciali e bifacciali installati lungo e/o in vista delle strade provinciali, il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula:

$$Ca = [(Su \times T) \times OP] \times CS \times CI$$

Dove:

- Ca** Corrispettivo.
- T** tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
- OP** Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto.
- Su** superficie espositiva del cartello espressa in metri quadrati.
- CS** Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in tre categorie di cui all'allegato A.
- CI** Coefficiente moltiplicatore per illuminazione.

(Tabella. 2.1) - Valori numerici dei parametri sopra indicati:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORE NUMERICO
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 27,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CI	Coefficiente Moltiplicatore per illuminazione	1,5
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 3	0,6

Per i "cartelli pubblicitari" così come definiti dall'art.47, quarto comma, e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la determinazione della superficie "Su" avverrà mediante l'individuazione delle classi di appartenenza per impianti monofacciali e impianti bifacciali distinte nella tabella che segue.

(Tabella. 2.2)

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORE
Su	cartellonistica monofacciale fino a 3 metri quadrati	3
	cartellonistica monofacciale fino a 4,5 metri quadrati	4,5
	cartellonistica monofacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 9 metri quadrati	9
	cartellonistica bifacciale fino a 12 metri quadrati	12

**CORRISPETTIVO CONCESSORIO DOVUTO PER I CARTELLI PUBBLICITARI
SENZA ILLUMINAZIONE INDIVIDUATI SULLA BASE DELLE CLASSI DI
APPARTENENZA COSI' COME RIPORTATI NELLE TABELLE 2.1 E 2.2**

(Tabella. 2.3)

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

Descrizione	Cartelli su strade CAT 1 su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 2 su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 3 su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 1 in vista strada su proprietà privata	Cartelli su strade CAT 2 in vista strada su proprietà privata	Cartelli su strade CAT 3 in vista strada su proprietà privata
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica monofacciale fino a 3 mq.	€ 98,01	€ 80,19	€ 53,46	€ 71,28	€ 58,32	€ 38,88
cartellonistica monofacciale fino a 4,5 mq	€ 147,02	€ 120,29	€ 80,19	€ 106,92	€ 87,48	€ 58,32
cartellonistica monofacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 106,92	€ 142,56	€ 116,64	€ 77,76
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica bifacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 106,92	€ 142,56	€ 116,64	€ 77,76
cartellonistica bifacciale fino a 9 mq	€ 294,03	€ 240,57	€ 160,38	€ 213,84	€ 174,96	€ 116,64
cartellonistica bifacciale fino a 12 mq	€ 392,04	€ 320,76	€ 213,84	€ 285,12	€ 233,28	€ 155,52

**CORRISPETTIVO CONCESSORIO DOVUTO PER I CARTELLI PUBBLICITARI CON
ILLUMINAZIONE INDIVIDUATI SULLA BASE DELLE CLASSI DI APPARTENENZA
COSI' COME RIPORTATI NELLE TABELLE 2.1 E 2.2**

(Tabella. 2.4)

Descrizione	Cartelli su strade CAT 1 su pertinenze stradali con illuminazione	Cartelli su strade CAT 2 su pertinenze stradali con illuminazione	Cartelli su strade CAT 3 su pertinenze stradali con illuminazione	Cartelli su strade CAT 1 in vista strada su proprietà privata con illuminazione	Cartelli su strade CAT 2 in vista strada su proprietà privata con illuminazione	Cartelli su strade CAT 3 in vista strada su proprietà privata con illuminazione
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica monofacciale fino a 3 mq.	€ 147,01	€ 120,28	€ 80,19	€ 106,92	€ 87,48	€ 58,32
cartellonistica monofacciale fino a 4,5 mq	€ 220,52	€ 180,42	€ 120,28	€ 160,38	€ 131,22	€ 87,48
cartellonistica monofacciale fino a 6 mq	€ 294,03	€ 240,57	€ 160,38	€. 213,84	€ 174,96	€ 116,64
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica bifacciale fino a 6 mq	€ 294,03	€ 240,57	€ 160,38	€ 213,84	€ 174,96	€ 116,64
cartellonistica bifacciale fino a 9 mq	€ 441,04	€ 360,85	€ 240,57	€ 320,76	€ 262,44	€ 174,96
cartellonistica bifacciale fino a 12 mq	€ 558,06	€ 481,14	€ 320,76	€ 427,68	€ 349,92	€ 233,28

N.B. Per cartellonistica monofacciale superiore a 6 metri o bifacciale superiore a 12 metri quadri la superficie "Su" corrisponde all'effettiva superficie espositiva del mezzo pubblicitario.

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER LE
PREINSEGNE (FRECCHE)**

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per gli impianti con preinsegne (frecche), il corrispettivo è determinato sulla base della stessa formula applicata per il calcolo del canone dovuto per i cartelli pubblicitari. In questo caso, il canone è calcolato sulla base della superficie della freccia o, nel caso di impianto con più frecce, della superficie totale delle preinsegne installate sul mezzo. Si applica il medesimo metodo di calcolo anche nel caso di impianti di frecce di tipo industriale, commerciale, artigianale che riportano messaggi pubblicitari.

$$Ca = [(Su \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca** Corrispettivo.
- T** tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
- OP** Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto.
- Su** superficie espositiva del cartello espressa in metri quadrati.
- CS** Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in tre categorie di cui all'allegato A.

(Tabella. 3.1) - Valori numerici dei parametri sopra indicati

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORE NUMERICO
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 54,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 3	0,6

(Tabella. 3.2)

Descrizione	Impianti su strade CAT 1 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 2 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 3 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 1 in vista strada su proprietà privata	Impianti su strade CAT 2 in vista strada su proprietà privata	Impianti su strade CAT 3 in vista strada su proprietà privata
	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne al mq	€ 65,34	€ 53,46	€ 35,64	€ 47,52	€ 38,88	€ 25,92
Impianti con frecce industriali, artigianali, commerciali che riportano messaggi pubblicitari	€ 65,34	€ 53,46	€ 35,64	€ 47,52	€ 38,88	€ 25,92

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

al mq					
-------	--	--	--	--	--

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IMPIANTI
 TEMPORANEI LOCANDINE E STRISCIONI**

Per la determinazione del corrispettivo giornaliero dovuto per le locandine e striscioni il corrispettivo è determinato sulla base della stessa formula applicata per il calcolo del canone dovuto per i cartelli pubblicitari per i giorni effettivi di esposizione. In questo caso, il canone è calcolato sulla base della superficie della locandina e dello striscione.

$$Ca = [(Su \times T \times OP \times CS)/365 \times G]$$

Dove:

- Ca** Corrispettivo
- T** tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
- OP** Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
- Su** superficie espositiva della locandina o striscione espressa in metri quadrati
- CS** Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in tre categorie di cui all'allegato A.
- G** numero dei giorni di esposizione.

(Tabella. 4.1) Valori numerici dei parametri sopra indicati

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORE NUMERICO
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 54,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 3	0,6
G	Numero dei giorni di esposizione	1

(Tabella. 4.2)

Descrizione	Cartelli Temporanei su strade CAT 1 su pertinenze stradali	Cartelli Temporanei su strade CAT 2 su pertinenze stradali	Cartelli Temporanei su strade CAT 3 su pertinenze stradali	Cartelli Temporanei su strade CAT 1 in vista strada su proprietà privata	Cartelli Temporanei su strade CAT 2 in vista strada su proprietà privata	Cartelli Temporanei su strade CAT 3 in vista strada su proprietà privata
	Corrispettivo giornaliero al mq	Corrispettivo Giornaliero al mq	Corrispettivo Giornaliero al mq	Corrispettivo Giornaliero al mq	Corrispettivo Giornaliero al mq	Corrispettivo Giornaliero al mq
Locandine e striscioni	€ 0,18	€. 0,15	€ 0,10	€ 0,13	€ 0,11	€ 0,07

SEGNALI DI INDICAZIONE DI SEVIZI UTILI E SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CHE RIPORTANO MESSAGGI PUBBLICITARI

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per i segnali di indicazione di servizi utili e i segnali turistici e di territorio che riportano messaggi pubblicitari, il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula:

$$Ca = [(N \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca** Corrispettivo
- T** Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto, che indica il valore economico della concessione.
- OP** Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
- N** Numero di frecce installate sull'impianto (massimo 6 ad impianto)
- CS** Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in tre categorie di cui all'allegato A.

(Tabella. 5.1) - Valori numerici dei parametri sopra indicati

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORE NUMERICO
T	Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto	€ 20,00 cad.
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 3	0,6

(Tabella. 5.2)

Descrizione	Impianti su strade CAT 1 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 2 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 3 su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 1 in vista strada su proprietà privata	Impianti su strade CAT 2 in vista strada su proprietà privata	Impianti su strade CAT 3 in vista strada su proprietà privata
	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali di indicazione servizi utili che riportano messaggi pubblicitari - per ogni mezzo cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 13,20	€ 17,60	€ 14,40	€ 9,60
Segnali turistici e di territorio, che riportano messaggi pubblicitari - per ogni mezzo cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 13,20	€ 17,60	€ 14,40	€ 9,60

TABELLE DI RIEPILOGO

CORRISPETTIVO ANNUO DOVUTO PER IMPIANTI PUBBLICITARI POSIZIONATI LUNGO E/O IN VISTA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA.

(Tabella. 6.1)

TARIFFA BASE CARTELLI PUBBLICITARI	SS.PP. CAT. 1	SS.PP. CAT. 2	SS.PP. CAT. 3
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati su pertinenze stradali	€ 32,67 al mq	€ 26,73 al mq	€ 17,82 al mq
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 al mq	€ 19,44 al mq	€ 12,96 al mq

(Tabella. 6.2)

TIPOLOGIA	SS.PP. CAT. 1	SS.PP. CAT. 2	SS.PP. CAT. 3
CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq su pertinenze stradali	€ 98,01	€ 80,19	€ 53,46
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 71,28	€ 58,32	€ 38,88
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq su pertinenze stradali	€ 147,02	€ 120,29	€. 80,19
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 106,92	€ 87,48	58,32
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38	€. 106,92
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64	€. 77,76
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito	Non consentito
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 x mq di superficie	€ 19,44 x mq di superficie	€. 12,96/mq di superficie

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

CARTELLI PUBBLICITARI BIFACCIALI	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38	€. 106,92
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64	€. 77,76
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq su pertinenze stradali	€ 294,03	€ 240,57	€. 160,38
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 213,84	€ 174,96	€. 116,64
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq su pertinenze stradali	€ 392,04	€ 320,76	€. 214,24
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 285,12	€ 233,28	€. 155,52
Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito	Non consentito
Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 x mq di superficie	€ 19,44 x mq di superficie	€. 12,96/mq di superficie
IMPIANTI PREINSEGNE (FRECCHE)	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada extraurbana su pertinenze stradali (al mq)	€ 65,34	€ 53,46	€ 35,64
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada extraurbana in vista strada ma su proprietà privata (al mq)	€ 47,52	€ 38,88	€. 25,92
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti	Esenti
IMPIANTI CON SEGNALI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON PUBBLICITÀ	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti con frecce industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada extraurbana, su pertinenze stradali con pubblicità (al mq)	€ 65,34	€ 53,46	€ 35,64
Segnali industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada su proprietà privata con pubblicità (al mq)	€ 47,52	€ 38,88	€. 25,92
Segnali industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti	Esenti

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

CARTELLI TEMPORANEI	Tariffa giornaliera al mq	Tariffa giornaliera al mq	Tariffa giornaliera al mq
Locandine e striscioni su pertinenze stradali	€. 0,18	€. 0,15	€. 0,10
Locandine e striscioni su proprietà privata	€. 0,13	€. 0,11	€. 0,07
Locandine e striscioni su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti	Esenti
SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CON PUBBLICITÀ	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada extraurbana, su pertinenze stradali con pubblicità (cadauno)	€ 24,20	€ 19,80	€ 13,20
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (cadauno)	€ 17,60	€ 14,40	€ 9,60
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti	Esenti
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CON PUBBLICITÀ	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada extraurbana, su pertinenze stradali con pubblicità (cadauno)	€ 24,20	€ 19,80	€ 13,20
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (cadauno)	€ 17,60	€ 14,40	€ 9,60
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti	Esenti

ALLEGATO C

SPESE DI ISTRUTTORIA

(Tabella. 7.1)

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	SPESE
Modifica messaggio cartello pubblicitario	€ 80,00
Cartelli pubblicitari (mono e bifacciali)	€ 100,00
Preinsegne	€ 80,00
Insegne di esercizio, segnali turistici e di territorio	€ 80,00
Segnali turistici e di territorio	€ 100,00
Segnali indicazioni utili	€ 80,00
Frecce industriali	€ 80,00
Locandine	€ 50,00
Striscioni	€ 50,00
Nulla osta	€ 100,00
Rinnovo	€ 80,00

** Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollatura dell'atto di autorizzazione o nulla osta, che verranno versate dal titolare della domanda al momento della presentazione dell'istanza.

Il mancato rispetto dei termini non comporta l'applicazione del principio del silenzio/assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed, elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche-discrezionali".

Solo sul procedimento relativo alla modifica del messaggio pubblicitario sarà possibile procedere alla installazione del nuovo messaggio oggetto dell'istanza, fermo restando che l'ufficio può in qualsiasi momento provvedere al controllo della conformità delle variazioni apportate.

ALLEGATO D

DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

Mt. 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;

Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;

Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art.104/123);

Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;

Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione (art.124/136);

Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;

Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt;

Mt. 250,00 prima delle intersezioni;

Mt. 100,00 dopo le intersezioni;

Mt. 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia.

Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S.; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc..

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km 1.00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti da CdS, e vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art 52 del Regolamento di attuazione del CdS, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

Provincia dell'Aquila
Regolamento per l'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

ALLEGATO E

CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALI VERTICALI

ai sensi dell'art. 78.del Regolamento del C.d.S. (art. 39 cod. str.)

I mezzi pubblicitari installati dovranno essere conformi agli schemi approvati dal C.d.S. e in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79 del Regolamento del C.d.S., comma nono. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
- b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
- c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
- d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
- e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- g) arancio: per i segnali scuolabus e taxi;
- h) rosso: per i segnali SOS e incidente;
- i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
- j) grigio: per il segnale segni orizzontali in rifacimento.

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
- b) nere: sul giallo e sull'arancio;
- c) gialle: sul nero;
- d) blu o nere: sul bianco;
- e) grigio: sul bianco.

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri: sull'arancio e sul giallo;
- b) neri o blu: sul bianco;
- c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
- d) grigio: sul bianco.

Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50 per cento) del fondo bianco con il colore nero.